

Le graduatorie aprono le finestre

AZIENDA SCUOLA
Di Antimo Di Geronimo

Le note emanate dal ministero dell'istruzione in risposta ai quesiti dei docenti sulle graduatorie

Dentro laureati in scienze della formazione e prof abilitati

La laurea in scienze della formazione primaria dà titolo all'inserimento nelle graduatorie a esaurimento. Idem per coloro che sono stati inseriti in altri corsi abilitanti con il riconoscimento di crediti. È questo uno dei chiarimenti più importanti contenuti in due note emanate dal ministero dell'istruzione il 6 maggio scorso. La prima (6304) riguarda tutte le classi di concorso (compreso lo strumento musicale), la seconda (6350) è riservata solo allo strumento musicale.

Porte aperte a tutti gli abilitati e abilitandi

L'amministrazione ha chiarito che coloro che hanno partecipato a procedure abilitanti a partire dal 2007/2008, che però hanno saltato il primo anno di corso (per effetto del riconoscimento di crediti) possono chiedere di essere inseriti negli elenchi anche se la normativa non lo prevede espressamente. E per sopperire al fatto che il modulo di domanda non prevede questa possibilità, possono adattarlo con delle brevi diciture scritte a penna. A questo proposito, gli interessati possono integrare la sezione B1 o B2 del modello 2 di domanda, riportando in una succinta dichiarazione scritta la situazione che ha consentito l'iscrizione nell'anno successivo al primo. E in più, i candidati che si sono iscritti nell'a.a. 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria possono integrare la sezione B1 aggiungendo la lettera «G»: Laurea in scienze della formazione primaria e la casella da sbarrare, a seconda che il titolo sia già conseguito o da conseguire. Insomma, possono correggere il modulo integrandolo con quello che manca.

Si alla riserva per i laureandi

Chi si è iscritto al corso di laurea in scienze della formazione primaria nel 2007/2008 potrà chiedere di essere incluso con riserva sia negli elenchi della scuola dell'infanzia, che nelle graduatorie della scuola primaria. Ma una volta conseguito il titolo, l'amministrazione procederà allo scioglimento della riserva nell'ordine di scuola a cui si riferisce, cancellando contestualmente l'interessato dalla graduatoria dell'altro ordine. Ciò è dovuto al fatto che il biennio è comune a entrambi gli indirizzi, mentre solo dal terzo anno in poi lo studente sceglie se dedicarsi agli esami per la scuola dell'infanzia o della primaria. Lo stesso principio vale per chi è già iscritto con riserva.

Servizi su due province

Il ministero ha spiegato, inoltre, che in relazione alla dichiarazione contenuta nella sezione G del modello 1 e nella sez. E del modello 2 («che è stata chiesta la valutazione, per ciascun anno scolastico, per il servizio prestato in una sola provincia») si deve intendere che ciò non preclude la valutazione dei servizi prestati in due province in applicazione dell'articolo 8, comma 3, del regolamento sul conferimento delle supplenze di cui al decreto 131/07 (supplenza conferita sulla base delle graduatorie ad esaurimento in una provincia che sostituisce altra supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto) e negli altri casi consentiti dalla normativa. A questo proposito gli interessati possono rendere apposita dichiarazione nella sezione E1, nello spazio previsto per l'indicazione del servizio prestato.

Strumento musicale

L'amministrazione ha chiarito inoltre che i docenti di strumento musicale devono inserire il titolo di accesso e il servizio nelle sezioni D1 (dichiarazione titolo d'accesso) ed E1, (dichiarazione titoli di servizio) del modello 2. Anche se nel modello si fa riferimento alle altre classi di concorso. Resta fermo che sia il titolo di accesso che il servizio sarà valutato secondo la disciplina specifica dello strumento fissata nella tabella 3.

Valutazioni diplomi

Il diploma di strumento del vecchio ordinamento se attinente alla graduatoria viene valutato da 6 a 12 punti, come previsto dalla lettera a) della tabella. Se invece si riferisce ad altra specialità vale 3 punti. In assenza del diploma di conservatorio, il diploma di II livello in discipline musicali, non abilitante all'insegnamento di strumento musicale, equiparato alla laurea specialistica, viene valutato ai sensi della lettera a) della Tabella. Qualora il candidato possieda il diploma di conservatorio, il diploma di II livello, è valutabile con 4 punti. (lett. e). Non è valutabile, invece, il diploma di I livello, che ha dato accesso alla specializzazione corrispondente.